

Sent. N. 10/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle
pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Udito alla camera di consiglio tenuta in data 11/12/2023 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv.
Gianna Fiore su delega dell'avv. Filippo Mangiapane per
l'INPS;

visti il ricorso;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78231 del registro di Segreteria,
promosso dal Sig. XX, Codice Fiscale
omissis, nato a omissis, il omissis, residente
a omissis in omissis rappresentato e
difeso, come da procura in calce al presente ricorso,
dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q, pec
paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente
domiciliata presso il di lui studio sito in Roma alla Via
Luigi Rizzo n. 72;

Contro

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF:
80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21
- in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso
nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice
fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c.

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente -già Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri fino alla data del 31.01.2020, data di cessazione dal servizio e titolare di pensione n. 50429964 erogata dall'INPS - chiedeva l'accertamento del diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e paga-mento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha formulato eccezioni di rito e censure di merito.

3

3. Con successiva memoria Parte attrice ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

4. A conclusione dell'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Va dichiarata l'estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., per rinuncia.

2. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11 dicembre

2023.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA